

Segreteria Nazionale :
Viale Pasteur, 10
00144 Roma

Sede Legale:
Via Petitti, 16
20149 Milano

Roma, 07/08/2012

OGGETTO: SPENDING REVIEW -5%

Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), all' articolo 15, comma 13, lett. a) e b) prevede che:

Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

- a) *ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012 ;*
- b) *all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera*



per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.»;

Ad oggi, un numero crescente di Aziende Sanitarie, prendendo spunto dalla lettera a), sta scrivendo alle aziende ortopediche proprie fornitrici un fax estremamente scarno e generico con il quale, pretende *tout court* lo sconto del 5%.

Ora, al fine di prevenire ulteriori iniziative simili, che, in ogni caso, si sperano essere più precise e circostanziate, formuliamo alcune considerazioni su un decreto che, dopo l'approvazione del Senato, questa settimana riceverà l'approvazione definitiva.

Le comunicazioni inviate dalle Aziende Sanitarie vanno anzitutto ragionate alla luce della non omogenea composizione delle forniture di cui all' Assistenza Protesica, premessa una valutazione complessiva del significato della norma.

In generale, il decreto non fa riferimento ad una riduzione del prezzo unitario dei prodotti acquistati dalle Aziende Sanitarie, ma impone una contestuale riduzione degli importi del contratto e delle prestazioni in esso contenute. E' pertanto da ritenersi che la riduzione di spesa debba essere ottenuta riducendo del 5% le prestazioni oggetto dei singoli contratti, ottenendo in questo modo, a pari prezzo unitario, la riduzione dell'importo del contratto del 5%.

Una conferma ulteriore dell'interpretazione appena data del comma 13 lettera a) viene proprio dalla lettura del comma 13 lettera b) dove, infatti, si precisano le modalità con cui la Parte Pubblica potrà rinegoziare i contratti e dunque i prezzi (*"le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati"*). Questa è una modalità giuridicamente accettabile e conferma l'inammissibilità della riduzione unilaterale del prezzo che, secondo alcune Aziende Sanitarie, sarebbe contenuta nel comma 13 lettera a).

Pertanto, deve ritenersi che questa norma non possa essere interpretata nel senso di consentire una modifica d'imperio del solo prezzo. Questa interpretazione, d'altra parte, consente di ritenere legittima la riduzione delle prestazioni sulla base della disciplina del cosiddetto "quinto d'obbligo", ovvero la facoltà, riconosciuta alla Parte Pubblica, di variare le prestazioni contrattuali nel limite del 20% in incremento o diminuzione rispetto a quanto contenuto nei contratti. Si deve pertanto ritenere che il decreto 95/2012 ponga un limite a questa facoltà, impedendo non solo alle Aziende Sanitarie di acquistare prestazioni in



eccesso, come sarebbe loro consentito sulla base della disciplina del "quinto d'obbligo", ma addirittura di ridurre gli acquisti del 5%: le Aziende Sanitarie, pertanto, potranno acquistare, fino a fine anno, dispositivi medici solo in quantità inferiore rispetto ai contratti in corso, con una riduzione minima del 5% e massima del 20% (il "quinto d'obbligo")

1. **Richiesta – 5% su dispositivi di cui all'Elenco 1 (su misura).** Tale richiesta di sconto è inammissibile, per i motivi sopra evidenziati, in quanto contraria al testo normativo. In secondo luogo, i dispositivi di cui all'Elenco 1 hanno una tariffa amministrata da un Decreto Ministeriale ed il loro prezzo è individuato da un codice ISO. In terzo luogo, la riduzione è imposta solo per i contratti già in essere alla data del 07 luglio 2012 e a valere, per i dispositivi medici, fino alla fine dell'anno (dunque un numero assai ridotto), mentre sappiamo che le forniture dei dispositivi su misura sono forniture singole di un dispositivo (e connessa prestazione) che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono sorte e concluse prima o dopo il 07 luglio.
2. **Richiesta -5% su dispositivi di cui all' Elenco 2 e 3.** Questi dispositivi possono essere oggetto della richiesta di riduzione solo se ricompresi in un contratto stipulato antecedentemente alla data del 07 luglio 2012 e valido fino al 31 dicembre. Richiamando quanto sopra affermato, in ogni caso la riduzione dovrà incidere sulle prestazioni contrattuali e non sul prezzo di acquisto, in quanto riteniamo che il decreto riaffermi la necessità di mantenere inalterato l'equilibrio del contratto (principio di corrispettività).

Vi alleghiamo una bozza di possibile risposta alle Aziende Sanitarie che dovessero invitarvi alla scontistica del 5%.

Distinti saluti,

IL SEGRETARIO
Michele Clementi

